

## TRIBUNALE

### Ricorso proposto il 15 ottobre 2012 — *Généralions futures*/Commissione

(Causa T-458/12)

(2012/C 389/11)

*Lingua processuale: il francese*

#### Parti

*Ricorrente:* Mouvement pour les droits et le respect des générations futures (Ons-en-Bray, Francia) (rappresentante: avv. A. Faro)

*Convenuta:* Commissione europea

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— Annullare la decisione del Direttore Generale della salute e dei consumatori del 16 agosto 2012 (ARES 977 175) che rifiuta la domanda di riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, che approva la sostanza attiva metam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione presentata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento 1367/2006.

#### Motivi e principali argomenti

La ricorrente, associazione francese autorizzata per la protezione dell'ambiente, vuole ottenere, sulla base dell'articolo 10 del regolamento n. 1367/2006, il riesame del regolamento di esecuzione n. 359/2012, che approva la sostanza attiva metam<sup>(1)</sup>. Con decisione 16 agosto 2012, la Commissione ha rifiutato tale riesame con la motivazione che il regolamento di esecuzione, di cui viene chiesto il riesame, non costituisce un atto amministrativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento 1367/2006<sup>(2)</sup>.

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce alcuni motivi:

La ricorrente sostiene, da un lato, che il regolamento di esecuzione costituisce la risposta a una domanda individuale presentata da una società in posizione di terzietà, e dall'altro lato che la limitazione agli atti amministrativi prevista dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, letto in combinato con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del medesimo regolamento non è compatibile con l'articolo 9, paragrafo 3 della Convenzione di Aarhus<sup>(3)</sup>.

La ricorrente sostiene altresì che la sua domanda di riesame è fondata nella misura in cui: i) non è stata rispettata la procedura prevista, ii) gli atti presentati ai fini della valutazione sono insufficienti, iii) non sono stati rispettati i previsti criteri di approvazione.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, che approva la sostanza attiva metam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 114, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).

<sup>(3)</sup> Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

### Ricorso proposto il 23 ottobre 2012 — RFA International/Commissione

(Causa T-466/12)

(2012/C 389/12)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* RFA International (Calgary, Canada) (rappresentante: avv. B. Evtimov)

*Convenuta:* Commissione europea

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare parzialmente le decisioni della Commissione C(2012) 5577 def., C(2012) 5585 def., C(2012) 5588 def., C(2012) 5595 def., C(2012) 5596 def., C(2012) 5598 def. e C(2012) 5611 def., del 10 agosto 2012, nella misura in cui negano il rimborso dei dazi antidumping versati, ad eccezione di quei dazi, le cui richieste sono state ritenute inammissibili in quanto presentate oltre la scadenza del limite temporale statutario;

— condannare la Commissione alle spese dei procedimenti.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sull'errore di diritto e il manifesto errore di valutazione contenuti nella conclusione della Commissione secondo la quale era richiesta una completa deduzione delle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e dei profitti dal prezzo all'esportazione del CHEMK Group, e nella connessa conclusione della stessa secondo cui una singola entità economica è irrilevante ai fini del calcolo del prezzo all'esportazione (inclusi gli adeguamenti al prezzo all'esportazione) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base <sup>(1)</sup>. La ricorrente sostiene, nei limiti in cui la Commissione può essersi basata sul rigetto della pretesa della ricorrente circa l'esistenza di una singola entità economica, che tale rigetto è altresì viziato da un errore di diritto e/o da un manifesto errore di valutazione.
- 2) Secondo motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione contenuto nella conclusione della Commissione secondo cui si era verificato un mutamento di circostanze nel senso di cui all'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, che richiedeva l'applicazione di un diverso metodo per il calcolo del margine di dumping finale. La ricorrente invoca altresì una consequenziale violazione dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, nell'applicazione della Commissione del nuovo metodo di calcolo, che è diverso dal rispettivo metodo di calcolo utilizzato nell'inchiesta originaria.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).

## Ricorso proposto il 30 ottobre 2012 — Novartis Europharm/Commissione

(Causa T-472/12)

(2012/C 389/13)

*Lingua processuale: l'inglese*

## Parti

Ricorrente: Novartis Europharm (Horsham, Regno Unito) (rappresentante: avv. C. Schoonderbeek)

Convenuta: Commissione europea

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea C(2012) 5894 def., del 16 agosto 2012, che concede alla Teva Pharma BV l'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136, pag. 1); e
- condannare la convenuta alle proprie spese e a quelle della ricorrente.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo, vertente sulla illegittimità della decisione impugnata nella parte in cui costituisce una violazione dei diritti relativi alla protezione dei dati della Novartis Europharm Ltd. per i suoi prodotti Aclasta sulla base dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2309/93 <sup>(1)</sup>, letto in combinato con l'articolo 89 del regolamento (CE) n. 726/2004. Essendo stata concessa ad Aclasta una separata e indipendente autorizzazione all'immissione in commercio attraverso la procedura centralizzata, l'autorizzazione Aclasta non rientra nella stessa autorizzazione globale all'immissione in commercio come Zometa (un altro prodotto della Novartis Europharm Ltd), come specificato nell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE <sup>(2)</sup> ai fini della protezione dei dati.

Inoltre, la decisione impugnata è illegittima in quanto costituisce una violazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE, per il fatto che non è scaduta la protezione dei dati per il medicinale di riferimento Aclasta e perciò non sono state rispettate le condizioni per concedere un'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi di questo articolo.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 241, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).